



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 22/06/1994 e successive modifiche ed integrazioni da ultimo apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 27/04/2009)

CAPO I NORME GENERALI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre, n.507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART.2

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed all'individuazione delle fattispecie agevolative.

ART.3

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10/09/1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs n.507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, assimilabilità dei rifiuti solidi speciali agli urbani).

ART.4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa rinvio.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art.14 del presente regolamento, in caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art. 70 del D,Lgs. 507/'93, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:
 - a) di una quota pari al 2 per cento nei fabbricati con due o più condomini;
 - b) di una quota pari al 5 per cento nei fabbricati con soli due condomini.

ART. 5

GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D,Lgs. 507/'93, in misura pari ad una aliquota del costo d'esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi all'atto della deliberazione delle tariffe per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti da proventi di attività di recupero di materiali.

ART.6

NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superficie tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad 1 metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

(aggiornato con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 28/05/2008)

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 915/82, sono stabiliti - ai sensi dell'Art. 59 1° comma del D.Lgs. 507/93 -, i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovvero dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi degli Artt. 3 ed 8 del D.P.R. 915/82, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato e dei nuclei abitativi, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune, a norma di quanto disposto dal 2° comma dell'Art. 59 del D.Lgs.507/93, può estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate.
3. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stato istituito ed è svolto in regime di privativa.
4. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del 2° comma dell'art. 59 richiamato, la tassa è dovuta in misura pari al **40%**
6. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. n. 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori vicini.
7. Sulla tassa, previa formale e motivata diffida dell'utente indirizzata al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali, attestante che il servizio, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento che disciplina il servizio di N.U., relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, a seguito accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio ed ove non si provveda da parte del gestore a regolarizzare entro 60 giorni il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida; viene applicata una **riduzione del 60%** della corrispondente tariffa.
8. Ai fini della predetta riduzione, le violazioni del Regolamento che disciplina il Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93

ART.8

CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI

1. Riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) alla minore produzione di rifiuti connesse al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di che risiede all'estero;
 - d) del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
2. Riduzioni delle superficie:
 - a) per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art.66, comma1, del D.Lgs n.507/93;
 - b) per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o da chi ne ha la disponibilità si tiene conto dell'effettiva potenzialità delle stesse a produrre rifiuto in rapporto a quella dei locali principali.
3. Criteri per le agevolazioni. Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:
 - a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico culturale nei confronti di associazioni od enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività d'interesse collettivo istituzionalmente svolta.
4. Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente regolamento.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART.9

DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a) **Coefficiente di produttività specifica.**
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/Mq x anno, propria dell'attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
 - b) **Coefficiente medio di produttività specifico.**
Per coefficiente medio di produttività specifico si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superficie dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
 - c) **Indice di produttività specifica.**
Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.
 - d) **Costo convenzionale "C"** del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.
Per costo convenzionale "C" del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio determinato ai sensi dell'art.61 del D,Lgs n.507/'93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.
 - e) **Tariffa media convenzionale.**
Per tariffa media convenzionale "Tm" si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie "St" dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $Tm = C/St$.
 - f) **Coefficiente di qualità.**
Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore "K" rappresentato da un numero tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.
2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente "K", si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento (nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART.10

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica potranno essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti gestori dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativi nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regione, degli Enti Territoriali, od altri Enti o Istituti pubblici di ricerca.

ART.11

MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
 - a) da un proprio valore del coefficiente di attività specifica "**qn**", costituito dalla media ponderale, riferita, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica "**In**", dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica "**qn**" e coefficiente medio di produttività specifica "**qm**";
 - c) da un proprio valore "**Kn**" del coefficiente di qualità "**K**".

ART. 12

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente regolamento, le tariffe unitarie, espresse in T/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$$

Con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media “Tm” sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art.10 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all’intervallo dei valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo ovvero, in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. E’ consentito l’aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nelle ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART.13

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

(nuove categorie approvate con deliberazione di C.C. n.31 del 27/04/2009)

1. Agli effetti dell’applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l’uso cui sono destinate sono suddivise nelle seguenti categorie:

CAT.	DENOMINAZIONE
I	<i>civili abitazioni</i>
II	<i>uffici pubblici, privati, studi professionali</i>
III	<i>stabilimenti ed opifici industriali</i>
IV	<i>autorimesse, depositi, magazzini senza vendita diretta, esposizioni ed autosaloni.</i>
V	<i>bar, caffè, pasticcerie</i>
VI	<i>collegi, convitti, pensioni, case di cura ed ambulatori medici</i>
VII	<i>scuole private, circoli, associazioni</i>
VIII	<i>distributori di carburanti, impianti sportivi</i>
IX	<i>aree scoperte ove possano prodursi rifiuti</i>
X	<i>ristoranti, trattorie, pizzerie, pub</i>
XI	<i>negozi di abbigliamento, tessuti, calzature, mercerie, ferramenta ed altri beni durevoli</i>
XII	<i>attività artigianali tipo falegname, fabbro, elettricista, idraulico</i>
XIII	<i>attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie</i>
XIV	<i>edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze</i>
XV	<i>carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
XVI	<i>salumeria, macelleria, generi alimentari diversi</i>
XVII	<i>ipermercati di generi misti</i>

XVIII	<i>ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
XIX	<i>cinematografi e teatri</i>

2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad uso diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani ed assimilati.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART.14

TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante a norma dell'art.62 del D.Lgs 15/11/1993, n.507:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt.1,50, dove non è possibile la permanenza;
 - c) le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie adibite a giardino o a parco;
 - d) balconi e terrazze scoperte;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicate in aree scoperte che in locali;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio e dell'immobile;
 - h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - i) cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - j) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed a deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiosi;
 - k) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili);
3. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia;
4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

5. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento di servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART.15

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:
 - a) sono computati al 50 per cento le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art.13 del presente regolamento;
 - b) sono computate al 25 per cento le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi sono individuate le seguenti categorie soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata, a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi:

ATTIVITA'	% RIDUZIONE SUPERFICIE
<i>Lavanderie a secco, tintorie non industriali</i>	20%
<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	25%
<i>Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante</i>	20%
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi</i>	20%
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	10%
<i>Pettetterie</i>	20%
<i>Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e lav.ne marmo</i>	50%
<i>Metalmecchaniche</i>	15%
<i>Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine</i>	20%
<i>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie</i>	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogie.

ART.16

CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente

- di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lett. b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art.66, commi 5 e 6 del D.Lgs 507/93.

CAPO V

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART.17

AGEVOLAZIONI SPECIALI

(così come modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n.22 del 29/03/1995 e n.36 del 21/02/1997)

1. In applicazione dell'art.67 del D.Lgs 15/11/1993, n.507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale per i nuclei familiari di contributo ordinario assistenziale dal parte del Comune;
 - b) esenzione dell'80% per i nuclei familiari titolari elusivamente di reddito derivante da pensione pari all'importo minimo INPS;
 - c) esenzione del 50% per i nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da pensione con importo non superiore, mensilmente, al doppio di quello minimo INPS;
 - d) esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - e) esenzione totale per i cittadini che godono di contributo ex ENAOLI;
 - f) esenzione totale per le ragazze madri o ragazzi padri che non abbiano un reddito proprio.
 - g) Esenzione del 50% per nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap al 100% e che dichiarino un reddito complessivo non superiore a 30 milioni.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o riduzione.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

(per le procedure attuative del presente articolo vedi tabella "A" allegata)

ART.17 bis

INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 31 del 27/04/2009)

Nell'ambito delle zone coinvolte dal progetto per l'incremento della raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, viene riconosciuta in favore dei soggetti passivi della TARSU una riduzione percentuale del tributo nella misura da stabilirsi annualmente dalla Giunta Comunale, in relazione all'obbligo di copertura dei costi del servizio ed agli obiettivi di raccolta differenziata da conseguire. Analoga riduzione percentuale del tributo viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale per incentivare le metodologie introdotte per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani.

(per le procedure attuative del presente articolo vedi tabella "B" allegata)

ART.18

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza dei titolari di attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiore al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25 per cento di quello assegnato alla classe di appartenenza o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20 per cento;
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima almeno al 40 per cento della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10 per cento;
 - c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40 per cento della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20 per cento.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40 per cento dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la

superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART.19

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione de rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs n.507/'93. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento di rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondente di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 per cento senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto col pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in c/c postale di cui all'art.50 del D.Lgs n.507/'93.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART.20

DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs 507/'93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree alle loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata dà diritto all'abbuono del diritto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri che non ha continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito di recupero dell'ufficio.

ART.21

LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno assicurare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
- 2) la cartella del contribuente di cui al precedente n.1, dovrà essere conservata in apposito classificatore, in rigoroso ordine alfabetico.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:

- 1) dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART.22

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e 72 del D.Lgs n.507/'93.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento di speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs n.542/'92, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. n.43/'88 e dall'art.20 del D.P.R. n.638/'72 e successive modificazioni.

ART.23

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessari esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs 507/'93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART.24

SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D,Lgs n.507/'93.

2. Per le violazioni di cui al comma 3 dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, si fa rinvio, per quanto attiene il procedimento sanzionatorio, alla legge 689/1981, mentre l'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle precedenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs n.507/'93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART.26

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.27

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e i luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART.28

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART.29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

COMUNE DI QUARTO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

SEZIONE ENTRATE

PROCEDURE ATTUATIVE "ART.17" DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI SPECIALI

- **Art.17, 1 co., lett.a)- Esenzione totale per i nuclei familiari beneficiari di contributo assistenziale da parte del Comune:**
 - gli atti deliberativi di assegnazione del contributo ordinario assistenziale da parte del Comune, saranno trasmessi a cura dell'ufficio assistenza all'ufficio tributi che provvederà d'ufficio agli adempimenti connessi alla sospensione del tributo dovuto per l'annualità in corso.
- **Art.17, 1 co., lett.b)- Esenzione dell'80% per nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da pensione pari, mensilmente, all'importo minimo INPS.**
- **Art.17, 1 co., lett.c)- Esenzione del 50% per nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da pensione con importo non superiore, mensilmente, al doppio di quello minimo INPS.**
 - tali agevolazioni saranno operanti a partire dal tributo dovuto per l'annualità successiva in esito alle istanze documentate da presentare all'ufficio tributi **entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.**
 - tali agevolazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione che comporti il venir meno delle agevolazioni tariffarie precedentemente attribuite. All'uopo il funzionario responsabile della tassa potrà disporre verifiche a campione per accertare la permanenza o meno dei requisiti previsti.
 - in caso di omessa denuncia di variazione dei requisiti di cui sopra, l'ufficio tributi provvederà ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui tale denuncia doveva essere presentata. In tal caso si renderanno applicabili le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs n.507/'93.
 - All'istanza, redatta su apposito modello fornito dall'ufficio tributi del Comune, si dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a) fotocopia certificato/i di pensione sociale (minima) INPS;
 - b) la non titolarità di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale minima INPS, certificata da attestazione ISE;
 - c) qualora nel nucleo familiare del/i pensionato/i INPS siano presenti persone conviventi, queste, se hanno raggiunto la maggiore età, dovranno dimostrare con attestazioni ISE di non avere redditi propri.
 - l'Ufficio tributi del Comune comunicherà a ciascun interessato l'accoglimento o il diniego dell'istanza agevolativa.

- **Art.17, 1 co., lett.d)- Esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.**
 - i legali rappresentanti delle associazioni di cui sopra dovranno presentare istanza documentata, **entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno**. Tali istanze produrranno effetti a decorrere dal tributo dovuto per l'annualità successiva.
 - l'esenzione totale resterà anche per le annualità successive, fino alla perdita dei requisiti previsti per tale agevolazione, rilevabile o dalla denuncia di variazione di parte od a seguito accertamenti dell'ufficio tributi comunale.
 - all'istanza dovrà essere allegata una copia dell'atto costitutivo ed una copia dello statuto dell'associazione.
 - sarà cura dell'ufficio tributi verificare d'ufficio se l'imputazione delle spese di gestione delle associazioni è a carico del bilancio comunale.

- **Art.17, 1 co., lett.e)- Esenzione totale per I cittadini che godono di contributo ex ENAOLI.**
 - i provvedimenti di assegnazione del contributo ex ENAOLI saranno trasmessi, a cura dell'ufficio assistenza comunale, al servizio tributi che provvederà agli adempimenti connessi alla sospensione del tributo dovuto per l'annualità in corso.
 - l'esenzione totale produrrà i suoi effetti anche per le annualità successive qualora permangano le condizioni per beneficiare di tale contributo previo riscontro, a cura del servizio tributi, degli elenchi nominativi trasmessi annualmente dall'ufficio assistenza a seguito apposito provvedimento.

- **Art.17, 1 co., lett.f)- Esenzione totale per le ragazze madri o ragazzi padri che non abbiano reddito proprio.**
 - tale agevolazione sarà operante a partire dal tributo dovuto per l'annualità successiva, in esito alle istanze documentate presentate al servizio tributi **entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno**.
 - all'istanza, redatta su apposito modello fornito dal servizio tributi comunale, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante lo status di ragazza madre o ragazzo padre;
 - b) la non titolarità di redditi propri certificata da attestazione ISE;
 - c) eventuale copia del provvedimento di erogazione del relativo contributo assistenziale erogato dall'Amministrazione provinciale.

- **Art.17, 1 co., lett.g)- Esenzione del 50 per cento per nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap al 100 per cento e che dichiarino un reddito complessivo non superiore ad € 15.495,00.**
 - tale agevolazione sarà operante a partire dal tributo dovuto per l'annualità successiva in esito alle istanze documentate da presentare all'ufficio tributi **entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno**.

- all'istanza, redatta su apposito modello fornito dall'ufficio tributi, si dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a) fotocopia certificazione attestante il grado di handicap al cento per cento;
 - b) attestazione ISE per la certificazione del limite reddituale richiesto.

COMUNE DI QUARTO
(PROVINCIA DI NAPOLI)**SEZIONE ENTRATE****METODO INCENTIVO (BONUS) RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI.**
*(approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 27/04/2009)***INCENTIVO (BONUS) RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'A.C. riconosce in via sperimentale, agli utenti/contribuenti che aderiranno alla raccolta differenziata dei rifiuti di carta, vetro e plastica, nell'anno 2009, recandosi direttamente, nelle giornate e negli orari prestabiliti presso il CCR sito in via _____ un Bonus/Sgravio pari a max 20% della Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) per l'anno successivo.

L'agevolazione è mirata agli utenti/contribuenti che, oltre alla normale separazione dei rifiuti attraverso i cassonetti distribuiti sul territorio nelle varie stazioni di raccolta, seguiranno ulteriore differenziazione dei materiali riciclabili sopra richiamati.

L'incentivo è definito nella misura del 10 per cento a chi conferisce 150 Kg. di rifiuti ponderati (carta, cartone, vetro, plastica) al 31/12/2009 e nella misura del 20 per cento a chi conferisce 300 Kg. di rifiuti ponderati alla stessa data.

Le quantità conferite nell' anno, in difetto o in eccesso rispetto ai valori di soglia indicati, verranno computate per successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di anni 3 (tre).

Avranno diritto all'incentivo economico gli utenti/contribuenti iscritti a ruolo Tarsu del comune e, se non iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato la prima richiesta di iscrizione a ruolo.

Per l'ottenimento dell'incentivo gli utenti/contribuenti interessati dovranno esibire, ogni qualvolta conferiranno rifiuti alle stazioni ecologiche la carta d'identità ed il codice fiscale già in loro possesso (oppure apposita card elettronica).

Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. Si dovrà procedere alla definizione dei coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali.

Esempio:

Codice C.E.R.	Rifiuto differenziato	Coeff. di ponderazione
20.01.01	carta	1.0
15.01.01	cartone	1.0
15.01.07	contenitori in vetro	0.3
15.01.02	contenitori in plastica	0.8
15.01.04	contenitori in metallo	0.5

L'incentivo da erogare sarà determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito moltiplicato per i rispettivi coeff. di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute.

Esempio:

Codice C.E.R	Rifiuto differenziato	Kg. rifiuti differenziati x anno corrente	Coeff. (Kb)	Kg. rifiuti ponderati x anno corrente	% bonus	Kg. credito rifiuti ponderati
20.01.01	Carta	50	1.0	50		
15.01.01	Cartone	50	1.0	50		
15.01.07	Contenitori in vetro	150	0.3	45		
15.01.02	Contenitori in plastica	120	0.8	96		
15.01.04	Contenitori di metallo	100	0.5	50		
Totali		Kg. 470	----- -	Kg.291	10%	Kg.141

La liquidazione dell' incentivo (bonus/sgravio) verrà corrisposta dal Comune nella prima fatturazione riferita all'esercizio successivo. Gli utenti/contribuenti dopo aver esibito un documento identificativo, conferiscono i rifiuti presso l'isola ecologica permanente o mobile avendo cura di separarli preventivamente per tipologia.

Una volta che l'operatore del gestore, verifica la conformità dei rifiuti ai codici autorizzati, ne viene effettuata la pesatura, la registrazione nel sistema informatico mediante lettura della banda magnetica e conseguente imputazione del conferimento all'utente/contribuente iscritto a ruolo.

I rifiuti vengono quindi inseriti negli appositi contenitori e avviati al recupero secondo le modalità operative previste dalla legge.

n.b.

Per la gestione dei CCR dovrà essere approvato un dettagliato disciplinare, per stabilire le modalità di espletamento del servizio ed i compiti da attribuire all'Ente ed al gestore.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

L'A.C. riconosce in via sperimentale, a favore dei cittadini contribuenti che aderiranno ai metodi ammessi di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani, da istituire con apposito disciplinare, uno sgravio o "Bonus" della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno successivo a quello della richiesta di adesione, nella **misura iniziale del 20 per cento** e con possibilità di variazione annuale con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata, di riciclaggio dei rifiuti ed agli obblighi di copertura dei costi del servizio da conseguire.

1. Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico

1.1 Con l'istanza di riduzione della Tarsu il richiedente si impegna a smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino tramite auto compostaggio, ossia compostaggio domestico, con utilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

1.2 La riduzione della Tarsu è applicata con riferimento all'abitazione di domicilio\residenza anagrafica del richiedente.

1.3 La presentazione dell'istanza di sgravio agisce come autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro il mese solare in cui ha presentato l'istanza con uno dei sistemi ammessi.

1.4 Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della TARSU è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde ed organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

1.5 Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso, quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.

1.6 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione comunale od altro personale appositamente incaricato dall'A.C. che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

1.7 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito dall'apposito disciplinare, la riduzione sarà revocata.

1.8 L'istanza di riduzione va presentata previa apposita istanza presso l'ufficio TARSU dell'Ente, compilata in ogni sua parte con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del beneficio. Tale istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno e la riduzione della TARSU verrà applicata sulle bollette del successivo anno

solare, previa acquisizione d'ufficio degli esiti delle verifiche e controlli certificati dall'organo comunale incaricato.

1.9 Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione.

n.b.

Per la gestione del compostaggio domestico della frazione umida dovrà essere approvato un dettagliato disciplinare, per stabilire le modalità di espletamento del servizio ed i compiti da attribuire all'Ente ed al gestore.